

Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”

Originale determinazione
n. 80
in data 26/07/2022

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni della Casa Riposo “Ida Zuzzi” – proroga/rinnovo.

IL DIRETTORE

- Richiamata la determinazione n. 67 del 19.07.2021, con cui veniva aggiudicato alla ditta Power On srl, con sede a Ponte di Piave (TV), l'appalto del servizio di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni della Casa Riposo “Ida Zuzzi” per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2022;
- Ricordato che il punto 5 dell'avviso di gara (approvato con determinazione n. 59 del 16.06.2021) prevedeva: *“Durata dell'appalto: 12 mesi. Alla scadenza il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di invio di disdetta. Tuttavia in caso di accordo formalizzato tra le parti è fatta salva la possibilità di una o più proroghe/rinnovi fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, alle condizioni precisate nel capitolato speciale d'appalto”*;
- Valutato positivamente il servizio finora svolto dalla ditta su citata;
- Considerato:
 - che con nota prot. del 19.07.2022 questa azienda chiedeva alla ditta Power On srl la disponibilità alla proroga/rinnovo del contratto per ulteriori n. 12 mesi (dal 01.09.2022 al 31.08.2023), alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
 - che la ditta Power On con nota del 25.07.2022 ha riscontrato positivamente la anzidetta richiesta;
- Dato atto - con riferimento alla problematica concernente l'applicabilità a questo ente del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 18.04.2016, n. 50) - che nell'attività contrattuale di questa azienda speciale vanno ravvisati i caratteri dell' “impresa pubblica” di cui all'art. 3, comma 1, lett. t, del D. Lgs 50/2016, principalmente in considerazione dei seguenti elementi (che vengono considerati indicativi del carattere di impresa pubblica da parte della più recente giurisprudenza formatasi in materia) :
 - esposizione alla concorrenza : l'attività di questa azienda speciale consiste principalmente nella gestione della Casa di Riposo, e per tale ragione è esposta alla concorrenza in quanto nel territorio dell'Azienda ULSS n. 4, così come negli altri territori vicini, vi sono numerose Case di Riposo (sia private che pubbliche) che accolgono ospiti provenienti pressoché da tutti i Comuni del territorio e che nell'esercizio delle rispettive attività si pongono in rapporto di reciproca concorrenza ;
 - servizio non obbligatorio per il Comune di riferimento: la gestione della Casa di Riposo non è prevista dalla normativa di settore quale servizio obbligatorio per i Comuni (nella fattispecie: per il Comune di San Michele al Tagliamento, che ha costituito questa azienda speciale);
 - assenza per il Comune di riferimento di un obbligo di ripianamento in caso di perdite: nello Statuto di questa azienda speciale non vi è alcun riferimento ad un obbligo da parte del Comune di San Michele al Tagliamento di ripianamento in caso di perdite (art. 7 comma 2, e art. 35 comma 4, dello Statuto aziendale); analogamente nemmeno nel T.U. Enti Locali è previsto un tale obbligo (l'art. 194 lo prevede “nei limiti degli obblighi

derivanti dallo statuto...“).

- Ricordato che per le “imprese pubbliche” il D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) è applicabile per gli appalti nei settori speciali, mentre per gli appalti ordinari sono applicabili regole civilistiche o il regolamento interno dell’azienda (in tal senso: deliberazione dell’Avcp n. 61 del 17.12.2008);
- dato atto che l’oggetto della presente determinazione non riguarda i settori speciali previsti dal codice dei contratti pubblici, e che pertanto allo stesso possono applicarsi le regole civilistiche o il regolamento interno dell’azienda;
- Visti gli artt. 9 e seguenti del regolamento di amministrazione (approvato con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nel corso della seduta del 04.01.2012), che disciplinano la procedura concernente l’attività contrattuale aziendale;
- Visto il capo IV (artt. 23 e seg.) dello Statuto dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” (approvato con deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento n. 101 del 23.11.2006), che disciplina le competenze del Direttore;
- Visto l’art. 6, commi 2 e 3, del regolamento di amministrazione (approvato con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nel corso della seduta del 04.01.2012), ai sensi dei quali:

“2. Gli atti del Direttore assumono la forma della “Determinazione”.

3. La determinazione è atto:

- istruito dal Direttore o dagli uffici dell’ente, sotto la responsabilità del Direttore;
 - redatto in forma scritta, munito di idonea motivazione, numerato in ordine progressivo su base annuale, datato, timbrato con timbro dell’ente almeno nell’ultimo foglio del documento e sottoscritto dal Direttore;
 - eseguito dal Direttore o dagli uffici dell’ente dallo stesso incaricati;
 - inserito nella raccolta delle determinazioni, tenuta presso la Direzione della struttura;
 - con immediata efficacia dalla data della sua emanazione o dalla diversa data in essa indicata, indipendentemente da ogni eventuale forma di pubblicità o divulgazione che dalla stessa venisse disposta.”
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nella seduta del 25.06.2019, con cui si provvedeva alla conferma dell’incarico al Direttore,

DETERMINA

- 1) Di prorogare/rinnovare alla ditta Power On srl, con sede a Ponte di Piave (TV), l’appalto del servizio di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni della Casa Riposo “Ida Zuzzi” per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2023;
- 2) Di dare atto che la presente determinazione va inserita nella raccolta delle determinazioni dell’Azienda Speciale, tenuta presso la Direzione della struttura.

Il Direttore
dott. Mauro Masutti